

TIPOLOGIE DI CONTRIBUENTI

REDDITI DA DICHIARARE ALLA QUOTA B DEL FONDO GENERALE

Conformemente alle vigenti disposizioni del Regolamento del Fondo di previdenza Generale, sono soggetti a prelievo contributivo presso la Quota B i redditi derivanti dall'esercizio, anche in forma associata, della professione medica e odontoiatrica al netto delle spese sostenute per produrli e tutti i compensi, *anche se equiparati ai fini fiscali ai redditi di lavoro dipendente*, che derivano dallo svolgimento di attività attribuite all'iscritto *in ragione della sua particolare competenza professionale*.

Non è dunque la classificazione fiscale a determinare l'assoggettamento previdenziale dei compensi, bensì la natura della prestazione svolta: tutti gli emolumenti percepiti per prestazioni attinenti alla particolare competenza professionale del medico e dell'odontoiatra non soggetti a prelievo contributivo presso altre forme di previdenza obbligatoria devono essere dichiarati alla Quota B.

Si riportano, di seguito, alcune fattispecie esemplificative di contribuenti alla Quota B del Fondo Generale.

a) Liberi professionisti

I professionisti titolari di partita IVA devono dichiarare alla Quota B i redditi di lavoro autonomo prodotti nell'esercizio dell'attività medica e odontoiatrica (Quadro **RE** del Modello Unico) anche se svolta in forma associata (Quadro RH).

b) Associati in partecipazione

I medici e gli odontoiatri associati in partecipazione, qualora l'apporto sia costituito esclusivamente da prestazioni di lavoro, devono dichiarare i relativi redditi alla Quota B (Sez. III Quadro **RL** del Modello Unico, Quadro **D** del 730).

c) Medici convenzionati con il SSN

(medici di base, pediatri di libera scelta, addetti alla continuità assistenziale, all'emergenza territoriale ed alla medicina dei servizi, specialisti ambulatoriali, specialisti esterni)

I redditi percepiti per lo svolgimento di attività in convenzione con il SSN sono soggetti a contribuzione previdenziale presso i Fondi Speciali ENPAM e **non** devono, pertanto, essere dichiarati alla Quota B del Fondo Generale. I professionisti convenzionati devono, invece, dichiarare eventuali redditi percepiti per lo svolgimento di attività libero professionale. Qualora non sia possibile imputare le singole spese alle varie tipologie di reddito

prodotto (da convenzione e da libera professione) la quota di spese da portare in deduzione può essere determinata in proporzione all'incidenza sul reddito professionale totale delle diverse categorie reddituali.

d) Dipendenti pubblici e privati

I redditi percepiti per lo svolgimento di attività di lavoro dipendente sono soggetti a prelievo contributivo presso l'INPDAP o l'INPS e non devono, pertanto, essere dichiarati alla Quota B.

I lavoratori dipendenti possono svolgere anche attività libero professionale *intramoenia* o in regime di *extramoenia*. Con particolare riferimento ai dipendenti pubblici, peraltro, il CCNL di categoria qualifica come "*libero professionali*":

- l'attività a pagamento svolta in strutture di altra azienda del SSN o in altre strutture non accreditate *previa convenzione* con le stesse;
- l'attività a pagamento svolta all'interno della struttura anche al fine di consentire la riduzione dei tempi di attesa;
- l'attività richiesta dall'azienda in via eccezionale e temporanea, ad integrazione dell'attività istituzionale o *al fine di ridurre le liste di attesa* o di *acquisire prestazioni aggiuntive* specie in carenza di organico;

– i servizi di guardia notturna eccedenti gli obiettivi prestazionali dell’Azienda.

I redditi percepiti per lo svolgimento dell’attività intramoenia ed extramoenia e delle altre tipologie di attività libero professionali previste dal CCNL della dirigenza medica dell’area sanitaria devono essere dichiarati alla Quota B.

Il relativo ammontare deve essere indicato nel punto 2) della parte “B” del CUD rilasciato dall’Azienda Ospedaliera (si ricorda che l’Azienda ha l’obbligo di versare i contributi previdenziali all’INPDAP solo sui redditi relativi all’attività istituzionale indicati al punto 1 del CUD).

e) Collaboratori coordinati e continuativi e a progetto

I medici chirurghi e gli odontoiatri titolari di contratti “co.co.co” o a “progetto” per lo svolgimento di attività attribuita in virtù della particolare competenza professionale, devono dichiarare i relativi redditi alla Quota B (punto 1 della parte “B” del CUD rilasciato dal datore di lavoro). Si ricorda che, in tali casi, non trovano applicazione le disposizioni relative all’obbligo contributivo a favore della Gestione Separata INPS (art. 2, comma 26 legge 8 agosto 1995, n. 335) e che nessuna trattenuta previdenziale deve dunque essere effettuata da parte del datore di lavoro.

f) Partecipanti ai corsi di formazione in medicina generale

Le borse di studio percepite dai partecipanti ai corsi di formazione in medicina generale, poiché attribuite in ragione della particolare competenza professionale, sono imponibili presso la Quota B (punto 1 della parte “B” del CUD rilasciato dal sostituto d’imposta). Si ricorda che, a seguito dell’approvazione da parte dei Ministeri vigilanti della delibera n. 12/2010, tali soggetti, per la durata del corso di formazione, possono chiedere di essere ammessi alla contribuzione ridotta del 2%.

g) Titolari di altre borse di studio

I titolari di altre borse di studio attribuite in virtù delle particolari conoscenze professionali (es. attività di ricerca in campo farmaceutico) devono dichiarare alla Quota B le somme percepite a tale titolo (punto 1 della parte “B” del CUD rilasciato dal sostituto d’imposta).

h) Lavoratori autonomi occasionali

I professionisti sprovvisti di partita IVA che svolgono attività di lavoro autonomo occasionale attribuita in virtù della particolare competenza professionale (ad esempio, partecipazione a convegni o congressi) devono dichiarare alla “Quota B” i relativi compensi al netto delle spese sostenute (Quadro **RL** dell’Unico o dell’Unico MINI, Quadro **D** del 730).

Riepilogo esemplificativo dei redditi assoggettati alla Quota B

- redditi di lavoro autonomo prodotto nell’esercizio, anche in forma associata, della professione medica e odontoiatrica;
- redditi derivanti da contratti di associazione in partecipazione quando l’apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;
- redditi percepiti per lo svolgimento di attività *intramoenia* ed *extramoenia* e delle altre attività libero professionali previste dal CCNL della dirigenza sanitaria medica;
- redditi percepiti per lo svolgimento di attività di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, attribuita in virtù della particolare competenza professionale;
- borse di studio attribuite in virtù della competenza professionale;
- redditi di lavoro autonomo occasionale per attività connessa alla competenza professionale.

Riepilogo esemplificativo dei redditi NON assoggettati alla Quota B

- assegni di ricerca, borse di studio per dottorati di ricerca e compensi percepiti per la partecipazione ai corsi di specializzazione;
- redditi percepiti per lo svolgimento di attività in convenzione con il S.S.N.;
- redditi percepiti per lo svolgimento di attività di lavoro dipendente.